

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1985

che modifica la direttiva 77/794/CEE che stabilisce le modalità pratiche necessarie per l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEAOG, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali

(85/479/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché di prelievi agricoli e dei dazi doganali e concernente l'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/1071/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che le modalità pratiche necessarie ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sono state fissate dalla direttiva 77/794/CEE della Commissione⁽³⁾; che il titolo della direttiva 76/308/CEE è stato modificato dalla direttiva 79/1071/CEE; che di conseguenza è opportuno modificare il titolo della direttiva 77/794/CEE;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 77/794/CEE dispone che non può essere presentata alcuna domanda d'assistenza qualora l'importo del credito o dei crediti ai quali essa si riferisce sia inferiore a 750 ECU;

considerando che l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri

stati membri⁽⁴⁾, prevede un'assistenza reciproca tra gli stati membri per il recupero dei diritti e tributi eventualmente esigibili a causa di un'irregolarità commessa in uno di essi; che viene tuttavia precisato che lo stato membro che procede all'azione di recupero può applicare altresì le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 76/308/CEE;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2364/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, recante modalità d'applicazione del regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri stati membri⁽⁵⁾, dispone, all'articolo 22, paragrafo 5, che le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3/84 non si applicano qualora l'importo da recuperare sia inferiore a 200 ECU;

considerando che, per poter applicare, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3/84, le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 76/308/CEE nei casi in cui l'importo da recuperare sia pari o superiore a 200 ECU, occorre derogare al principio secondo il quale, nel quadro di detta direttiva, non può essere presentata alcuna domanda d'assistenza qualora l'importo del credito o dei crediti ai quali essa si riferisce sia inferiore a 750 ECU;

considerando che nell'allegato I della direttiva 77/794/CEE, che contiene il modulo da utilizzare per presentare la domanda di informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE, vi è un errore che occorre correggere;

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1976, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 24. 12. 1977, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 222 del 20. 8. 1984, pag. 1.

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato ricupero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/794/CEE è modificata come appresso:

1) il titolo è sostituito dal testo seguente:

« Direttiva della Commissione, del 4 novembre 1977, che stabilisce le modalità pratiche necessarie per l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 76/308/CEE del Consiglio relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché di prelievi agricoli e di dazi doganali, e concernente l'imposta sul valore aggiunto »;

2) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Non può essere presentata alcuna domanda di assistenza qualora l'importo del credito o dei crediti ai quali essa si riferisce sia inferiore a 750 ECU. Tale importo è ridotto a 200 ECU qualora la domanda riguardi il recupero di un credito esigibile a seguito di un'irregolarità commessa nel corso o in

occasione di un'operazione effettuata nel quadro del regime di circolazione intracomunitaria di merci istituito dal regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio. ».

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli stati membri comunicano alla Commissione le misure che essi adottano nel settore disciplinato della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri stati membri.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1985.

Per la Commissione

COCFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

« ALLEGATO I

DIRETTIVA 76/308/CEE

(Articolo 4)

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, telex, conti bancari, ecc. ...)

.....
(Luogo o data d'invio della domanda)

.....
(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

.....
(Designazione dell'autorità cui è indirizzata la domanda, n. postale, luogo, ecc.)
.....
.....

(Riservato all'autorità cui è indirizzata la domanda)

DOMANDA DI INFORMAZIONI

Il sottoscritto, in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità richiedente designata qui sopra, domanda con la presente informazioni in conformità dell'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE:

(Nome e qualifica)

Informazioni relative alla persona interessata (*)	Informazioni relative al credito o ai crediti	Informazioni richieste
a) Nome e indirizzo { noto (*) { presunto (*) b) Informazioni utili concernenti la persona designata qui sopra — debitore principale — co-debitore — terzo detentore	— Importo del credito o dei crediti (compresi eventualmente) — Natura esatta del credito o dei crediti — Altre indicazioni (Firma) (Timbro ufficiale)
	Altre autorità adite	
(*) Cancellare la menzione inutile. (†) Persona fisica o morale.		